



R.G. n. 4062/2015

Tribunale Ordinario di Roma
Sezione III civile
Giudice dr.ssa Cecilia Bernardo

Il giudice designato, dott.ssa Cecilia Bernardo;

sciogliendo la riserva assunta, nel procedimento cautelare *ante causam* iscritto al n. 4062/15, promosso da

T. C.

Con l'avv. P. L. e L. T.

Ricorrente

Contro

B. di C. C. di B. Scrl

Con l'avv. Riccardo Martino

Resistente

Premesso in fatto che:

- Con ricorso ex art. 700 c.p.c. *ante causam* T.C. esponeva che:

- era un imprenditore e, in data 4.11.2014, le Banche con le quali operava lo avevano informato dell'avvio, a suo carico, di una procedura ASA, attivata dalla B. di C. C. di B. a seguito di assegni bancari non pagati, per difetto di provvista;
- sicuro di non aver mai emesso assegni privi di provvista, aveva richiesto ulteriori informazioni, scoprendo di essere stato protestato in ragione di un mero caso di omonimia;
- l'esponente, infatti, era nato a ... *omissis* ... in data ... *omissis* ... e non aveva mai intrattenuto rapporti con la B. di B.;
- invece, i titoli protestati erano stati emessi da tutt'altra persona: T. C., nato a ... *omissis* ... il ... *omissis* ...;
- chiarito ciò, anche la Prefettura di Roma aveva provveduto ad archiviare il verbale di contestazione per errore del nominativo del traente;
- era quindi interesse dell'esponente proporre un giudizio di merito, volto all'accertamento dell'illegittimità dell'iscrizione del proprio nominativo nell'archivio CAI, istituito presso la Banca d'Italia; nonché volto ad ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi conseguenti alla condotta dolosa o colposa posta in essere dalla Banca resistente.

- Premesso ciò, il T. – nelle more della instaurazione del prospettato giudizio di merito – chiedeva ordinarsi in via d'urgenza alla Banca resistente di prestare il proprio consenso alla cancellazione del nominativo del

ricorrente dall'archivio CAI, ovvero ordinarsi direttamente la cancellazione del nominativo predetto, deducendo:

- a) quanto al *fumus boni juris*: l'illegittimità della iscrizione, non avendo egli emesso gli assegni protestati, posti a fondamento della predetta;
- b) quanto al *periculum in mora*: il pericolo di un danno grave ed irreparabile alla propria reputazione, non potendo ottenere alcuna linea di credito.

- Si costituiva nella fase cautelare la B. di C. C. di B srl, la quale preliminarmente eccepiva la incompetenza territoriale del giudice adito, atteso che la Banca resistente aveva sede nel circondario del Tribunale di Tivoli, mentre il ricorrente era residente nel circondario del Tribunale di Civitavecchia. Eccepiva, altresì, l'inammissibilità del ricorso ex art. 700 c.p.c. per carenza del requisito della sussidiarietà, stante l'esistenza del rimedio cautelare tipico previsto dall'art. 152 del D.Lgs. 196/03 in materia di trattamento dei dati personali. Nel merito, chiedeva il rigetto della domanda cautelare, esponendo che:

- la Banca resistente era del tutto estranea alla vicenda;
- infatti, dopo aver rilevato – in capo al proprio cliente T. C., nato a ... *omissis* ... il ... *omissis* ..., residente in ... *omissis* ... - l'utilizzo illecito di assegni, aveva innanzitutto attivato la procedura finalizzata al protesto dei suddetti titoli e, successivamente, aveva segnalato il nominativo del cliente traente alla CAI;
- nella segnalazione i dati anagrafici erano assolutamente corretti e non coincidevano con quelli del ricorrente, sicchè nessuna responsabilità per eventuali errori o negligenze era imputabile alla Banca esponente.

osserva in diritto:

1- Nella presente sede, T. C. ha chiesto ordinarsi, in via d'urgenza, alla Banca resistente di prestare il consenso alla cancellazione del proprio nominativo dall'archivio CAI, prospettando tale domanda cautelare come strumentale ad un proponendo giudizio di merito, volto all'accertamento dell'illegittimità dell'iscrizione ed alla condanna della Banca al risarcimento del danno cagionato a seguito della condotta illegittima posta in essere. In particolare, il ricorrente sostiene che la Banca avrebbe errato nell'effettuare la segnalazione all'archivio CAI, indicando il nome ed i dati anagrafici del ricorrente (T. C. nato a ... *omissis* ... il ... *omissis* ...), anzichè quelli del proprio cliente (T. C., nato a ... *omissis* ... il ... *omissis* ...).

Orbene, impregiudicata ogni valutazione in ordine alle eccezioni preliminari sollevate dalla Banca resistente, devesi ritenere assorbente – ai fini della decisione del presente procedimento – l'aspetto relativo alla legittimazione passiva della predetta in ordine al richiesto ordine di cancellazione.

2- Giova premettere che la Centrale d'Allarme Interbancaria (CAI) è un archivio informatizzato finalizzato ad assicurare il regolare funzionamento del sistema dei pagamenti ed istituito presso la Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 10 bis della legge 386/90 (come modificata dal D.Lgs. 507/99), nel quale vengono inseriti i nominativi di soggetti che hanno utilizzato in modo illecito lo strumento dell'assegno.

In particolare, il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507 – emanato in attuazione della legge 25 giugno 1999, n. 205 – ha riformato la disciplina sanzionatoria relativa agli assegni bancari e postali emessi senza autorizzazione o senza provvista. La riforma, che risponde alla necessità di migliorare i presidi posti a tutela della circolazione dell'assegno, ha introdotto un sistema sanzionatorio, alternativo a quello penale, che basa la propria efficacia sulla disponibilità – presso tutti gli intermediari – delle informazioni sul soggetto che ha utilizzato in modo illecito lo strumento dell'assegno e sull'applicazione di misure di carattere interdittivo nei confronti degli autori di tali comportamenti. La riforma, sebbene con modalità differenti, riguarda anche l'utilizzo irregolare delle carte di pagamento. In particolare, l'art. 2 prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria in caso di emissione di assegni bancari o postali che, presentati in tempo utile, non vengano pagati, in tutto o in parte, per difetto di provvista. Oltre a tale sanzione, sono previste anche delle sanzioni accessorie. L'art. 9, infatti, stabilisce che, in caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, di un assegno per mancanza di autorizzazione o di provvista, il trattario iscrive il nominativo del traente nell'archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento, istituito dall'art. 10 bis.

Il funzionamento dell'archivio informatizzato è disciplinato, oltre che dalla predetta normativa, anche dal DM, n. 458 del 7.11.01 e dal regolamento della Banca d'Italia del 29.1.02 (come modificato con provvedimento del 16.3.05).

Orbene, dal complesso della suindicata normativa è possibile evincere che la Centrale d'Allarme Interbancaria è gestita dalla Banca d'Italia (la quale, peraltro, si avvale a tal fine di un ente esterno: la Società Interbancaria per l'Automazione), la quale, tuttavia, si limita a raccogliere i dati che le vengono segnalati dai soggetti a ciò legittimati e ad inserirli nell'archivio informatico, onde renderli pubblici mediante la propria struttura tecnica, al sistema bancario e creditizio.

Infatti, lo stesso art. 9 suindicato precisa che è il trattario ad iscrivere il nominativo del traente nell'archivio informatizzato. Inoltre, l'art. 3 del DM. N. 458 del 7.11.01 stabilisce: *“I dati sono trasmessi alla sezione centrale dell'archivio dalle banche, dagli uffici postali, dagli intermediari finanziari vigilati emittenti carte di pagamento, dai prefetti e dall'autorità giudiziaria. I soggetti indicati nel comma 1 assicurano l'esattezza e la completezza dei dati trasmessi all'archivio e provvedono tempestivamente alle cancellazioni e alle rettifiche dei dati errati”*. Nello stesso senso, l'art. 5, 4° co., del regolamento della Banca d'Italia del 29.1.02 (come modificato con provvedimento del 16.3.05), che stabilisce: *“La cancellazione e la rettifica dei dati dell'archivio*

sono effettuate dall'ente che ha originato la relativa segnalazione, anche su ordine dell'autorità giudiziaria o del garante che dispongono la sospensione ovvero la cancellazione temporanea dell'iscrizione, sono eseguiti dall'ente che ha originato la segnalazione ...".

In tale sistema, dunque, l'ente pubblico ha compiti di natura meramente materiale, operando quale semplice collettore di dati provenienti dall'esterno, in relazione ai quali non può svolgere né attività istruttorie, né valutazioni di merito.

Tale meccanismo, peraltro, opera sia per l'iscrizione di nominativi nell'archivio, sia per la loro cancellazione o rettifica: la Banca d'Italia, infatti, inserisce i dati non di propria iniziativa, ma sempre a seguito di segnalazioni, che mensilmente le vengono inviate dai soggetti legittimati.

Di conseguenza, il destinatario di qualsiasi provvedimento volto ad ottenere cancellazioni, correzioni o modifiche dei dati inseriti nel sistema non è la Banca d'Italia, bensì il soggetto segnalante.

3- Ciò posto, il ricorrente sostiene che la Banca resistente avrebbe segnalato erroneamente il suo nominativo alla CAI, a causa della omonimia con uno dei suoi clienti.

Orbene, è pacifico che il ricorrente non abbia mai avuto alcun rapporto contrattuale con la B. di C. C. di B. srl e che non sia cliente della predetta. E', altresì, pacifico che il cliente della Banca – in relazione al quale sussistevano i presupposti per la segnalazione nella CAI – è un soggetto omonimo del ricorrente (chiamandosi entrambi T. C.), ma con diversa data di nascita (... *omissis* ... il ricorrente e ... *omissis* ... il cliente della Banca), (cfr. il verbale dell'udienza di comparizione delle parti del 2.3.2015).

Tuttavia, non risulta che la Banca, nella sua segnalazione all'Archivio CAI, abbia posto in essere comportamenti negligenti o illegittimi.

Ed invero, è stata depositata (doc. n. 7) la schermata dell'Archivio CAI relativa all'interrogazione sulla segnalazione effettuata dalla Banca resistente in relazione alla vicenda per cui è causa. Ebbene, da tale schermata risulta che la Banca di C. c. di B. ha segnalato il nominativo corretto del proprio cliente, indicando correttamente i relativi dati anagrafici (T. C., nato il ... *omissis* ...). Inoltre, la Banca resistente ha anche depositato (docc. nn. 8 e 9) le schermate dell'Archivio CAI relative all'interrogazione sulle segnalazioni del nominativo del ricorrente (T. C. nato il ... *omissis* ...). Da tali schermate risulta che il predetto effettivamente è presente nell'Archivio in questione, ma risulta essere stato segnalato dalla Prefettura di Roma e da un Istituto bancario avente codice ABI ... *omissis* Tuttavia, tale codice ABI è diverso da quello della Banca resistente, che – come risultante dal doc. n. 11 – è il ... *omissis*

Non v'è prova, dunque, allo stato che la segnalazione del nominativo del ricorrente sia stata effettuata dalla Banca convenuta nel presente procedimento.



Del resto, lo stesso ricorrente non ha prodotto alcuna documentazione volta a dimostrare che l'ente che ha segnalato il suo nominativo sia proprio la Banca di C. C. di B.. Ha, invece, prodotto i provvedimenti con cui la Prefettura di Roma gli ha contestato la violazione dell'art. 2 della legge n. 386/1990, a seguito della emissione di assegni bancari o postali in difetto di provvista: illecito amministrativo cui consegue, quale sanzione accessoria, l'iscrizione del nominativo del traente nell'archivio informatizzato CAI. In particolare, tale disposizione prevede l'inserimento nell'archivio informatizzato anche dei dati relativi alle sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie applicate dal Prefetto del luogo di pagamento dell'assegno (ai sensi dell'art. 4 della normativa in esame) in caso di emissione di assegni privi di provvista. I prefetti, infatti, sono elencati tra i soggetti autorizzati ad effettuare le segnalazioni da inserire nell'archivio CAI.

Ne consegue che il soggetto destinatario di un eventuale ordine di cancellazione poteva essere solo l'ente segnalante, che – nel caso in esame – non risulta coincidente con la Banca evocata in giudizio. Per contro, risulta che una segnalazione è stata fatta dalla Prefettura di Roma, tuttavia non evocata.

Sulla base di tutti i suesposti elementi il ricorso cautelare proposto da T. C. non può trovare accoglimento, non apparendo sussistere il *fumus* della illegittima condotta asseritamente tenuta dalla Banca resistente, né apparendo la predetta il soggetto destinatario dell'ordine di cancellazione richiesto.

L'insussistenza del *fumus* rende superfluo l'esame del *periculum in mora*.

Tenuto conto della peculiarità della vicenda e della pacifica sussistenza di una ipotesi di omonimia tra il ricorrente ed il cliente della Banca resistente, appaiono sussistenti i presupposti per la integrale compensazione delle spese del presente procedimento.

P.Q.M.

1) Rigetta la domanda cautelare proposta da T. C.;

2) Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente procedimento.

Si comunichi.

Roma, 31.3.2015

Il Giudice designato
dott.ssa Cecilia Bernardo